

Ai gentili clienti
Loro sedi

DL lavoro: assumere disoccupati conviene

Gentile cliente, desideriamo informarla che con il DL lavoro (DL n. 76/2013) il Governo ha adottato **disposizioni per incentivare il datore di lavoro ad assumere nuovi lavoratori, attraverso la concessione di agevolazioni che abbattano in maniera considerevole il costo del lavoro**. Tra queste evidenziamo, in particolare, **l'introduzione di un'agevolazione per l'assunzione dei lavoratori il cui rapporto è stato interrotto e che beneficiano dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego: nel caso in cui il datore di lavoro assuma tali lavoratori** (semprech  non sussistano ipotesi ostative) **potr  beneficiare del 50% dell'indennit  mensile residua**. L'assunzione deve essere fatta a **tempo pieno ed indeterminato** e **l'agevolazione dovrebbe cumularsi con le ulteriori agevolazioni previste dal DL n. 76/2013**. Bisogna evidenziare, per , che **l'agevolazione non viene erogata nel caso in cui il datore di lavoro sia lo stesso che ha operato il licenziamento**.

Premessa

L'articolo 7 comma 5 del DL n. 76/2013 ha **apportato una modifica particolarmente rilevante alla disciplina dell'articolo 2 della riforma del lavoro**: per favorire il **reinserimento lavorativo dei lavoratori disoccupati che ricevono l'indennizzo ASPI**, viene stabilito che **in caso di assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro pu  beneficiare del 50% delle indennit  a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore**.

Bisogna inoltre precisare che **tale agevolazione non   l'unica collegata all'assunzione di lavoratori dipendenti**, pertanto **il datore di lavoro pu  beneficiare di tale agevolazione contemporaneamente allo sgravio contributivo riservato ai giovani** (salvo chiarimenti contrari).

Di seguito illustriamo la disciplina della **nuova agevolazione, ricordando che saranno necessari provvedimenti attuativi per la sua completa attuazione**.

Cenni sull'ASPI

Riteniamo utile, **visto che l'agevolazione è strettamente collegata all'indennità ASPI**, fornire un **quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l'Impiego**.

L'ISTITUTO IN SINTESI	
Ambito di applicazione	
Si applica	Non si applica
Tutti i lavoratori dipendenti.	Dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.
Soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.	Gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di riforma.
Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.	I lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.

Requisiti	
Requisiti per l'accesso alla prestazione	Stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
	Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
	Almeno due anni di assicurazione.
	Possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASPI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Importo dell'indennità	
1)	La base di calcolo è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
2)	Ottenuta la retribuzione media mensile, l'indennità spettante è pari al 75 per cento nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili.
3)	Se la retribuzione è superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

4)	Si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione.
5)	Si applica una riduzione ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Durata della prestazione	
Periodo transitorio	
Periodo	Durata
Eventi intercorsi nell'anno 2013	Otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.
	Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
Eventi intercorsi nell'anno 2014	Otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.
	Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni.
	Quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
Eventi intercorsi nell'anno 2015	Dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni.
	Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni.
	Sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime dal 01.01.2016	
Per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione.	Per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.

Agevolazione per l'assunzione di disoccupati

Secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del DL n. 76/2013 al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a **tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)** è concesso, **per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore**, un

contributo mensile pari al **cinquanta per cento dell'indennità** mensile **residua** che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Il datore di lavoro, quindi:

- dovrà **assumere a tempo pieno ed indeterminato il lavoratore che beneficia dell'ASPI;**
- **non devono sussistere obblighi all'assunzione in riferimento a tale lavoratore.**

Nel caso in cui siano rispettate tali condizioni:

- il datore ha diritto ad una **somma pari al 50% dell'indennità ASPI;**
- il datore di lavoro avrà diritto a tale somma **per ognuna delle mensilità residue a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore alla data dell'assunzione.**

OSSERVA

Non è chiaro al momento **sotto quale forma verrà erogata l'agevolazione**, ma avendo una struttura del tutto simile alle agevolazioni previste per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione, è **probabile che l'incentivo sia percepito sotto forma di sgravio contributivo.**

Il diritto ai benefici economici, però, è **escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.**

OSSERVA

L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Ulteriori agevolazioni

Come anticipato in premessa, il DL n. 76/2013 non ha escluso la possibilità che gli incentivi per l'assunzione di lavoratori che beneficiano dell'ASPI siano cumulabili con quelli previsto per l'assunzione di giovani. l'articolo 1 dello stesso DL n. 76/2013 ha previsto, infatti, un agevolazione ad hoc per coloro che assumono a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 29 anni che versano in particolari condizioni (essere **privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**, essere privi di un **diploma di scuola media superiore o professionale**, vivere da **solì con una o più persone a carico**).

Nel caso in cui con l'assunzione vi sia un **incremento occupazionale**, nell'ipotesi di nostro interesse, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato può beneficiare di uno sgravio contributivo nei seguenti termini:

LE DUE IPOTESI AGEVOLATE		
Tipo di assunzione	Periodo agevolato	Incentivo
Assunzione diretta	18 mesi	1/3 retribuzione lorda con massimale 650 euro al mese.

OSSERVA

L'articolo 1, evidenziamo, prevede **due tipologie di agevolazioni**: la prima nell'ipotesi di **assunzione diretta a tempo indeterminato** (che prevede un periodo agevolato di 18 mesi), mentre la seconda nel caso di **convalida di un lavoratore già alle proprie dipendenze** (con un periodo agevolato di 12 mesi). È chiaro che **per l'applicazione contemporanea delle due agevolazioni** (assunzione dei disoccupati che percepiscono l'ASPI e agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato), **l'ipotesi di nostro interesse è solamente quella che riguarda l'assunzione di un nuovo lavoratore a tempo indeterminato.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO